



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SETTORE 1 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 13/12/2024

Numero Registro Dipartimento 1589

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 18340 DEL 13/12/2024

Oggetto: Piattaforma per le operazioni di deposito preliminare, ricondizionamento preliminare, smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita nel comune di Cirò Marina (KR).
Regolamento Regionale n. 3 del 04-08-2008 e ss.mm.ii. – Proroga Giudizio di Compatibilità Ambientale rilasciata con DDG n. 7010 del 30-06-2017. Gestore: Progetto Ecologia S.r.l., Contrada Lipuda zona P.I.P, 88811 Cirò Marina (KR)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Cod. Proposta 65811
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Cod. Proposta 65811
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE DI GENERALE

VISTI:

- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss. mm. ii., recante “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI”;
- il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" contenente modifiche al Titolo IIIbis, della Parte Seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIA-AIA-VI) di seguito “STV”;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;
- il DDG n. 6328 del 14/06/2022 con cui è stato assunto l’atto di micro organizzazione del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente a seguito della DGR 163/2022;
- il DDG n. 7859 del 13/07/2022 avente ad oggetto “Istituzione delle Posizioni Organizzative di Terza Fascia relative ai procedimenti autorizzatori ambientali VIA – AIA – VINCA – PAUR - VAS in stretta correlazione al funzionamento delle attività della “Struttura Tecnica di Valutazione (STV)” e della “Struttura Tecnica di Valutazione straordinaria (STVs)” e rispettive assegnazioni”;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29/12/2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’ing. Salvatore Siviglia;
- la Deliberazione n. 147 del 31/03/2023, avente ad oggetto “*Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 s.m.i. Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI*”;

- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI) di seguito “STV”;
- la DGR n. 4 del 23/01/2024 recante: “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 e recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI), L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 572 del 24/10/2024 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della Struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e smi”;
- il D.D.G. n. 15886 del 13.11.2024 con il quale è stato conferito l’incarico temporaneo di reggenza del del Settore n. 1 “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali” al dott. Giovanni Aramini;

PREMESSO CHE

- con D.D.G. n. 7010 del 30/06/2017, è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni in merito al progetto per la costruzione di una Piattaforma per le operazioni di deposito preliminare, ricondizionamento preliminare, smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da realizzarsi nel comune di Cirò Marina (KR) C.da Lipuda zona PIP;
- Il DDG n. 7010 del 30.06.2017 relativamente all’istanza di VIA, autorizza la realizzazione di:
 - a) 2 linee di sterilizzazione
 - b) 1 linea di essiccazione del rifiuto sterilizzato
 - c) 1 linea di stoccaggio di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi
 - d) 2 linee di evaporazione sottovuoto
 - e) 1 linea di evaporazione sottovuoto – concentratore raschiate dei fanghi
 - f) 1 linea di gassificatore per il recupero di CDR
 - g) 1 linea di stoccaggio di rifiuti sanitari a T° controllata
 - h) 1 linea di stoccaggio di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi
 - i) 1 linea di triturazione di rifiuti non pericolosi vari
 - j) 1 linea di lavaggio, sanificazione e bonifica imballaggi;
- Con Decreto Dirigenziale n. 2138 del 02/03/2022, in seguito all’acquisizione della necessaria documentazione, è stata concessa una proroga fino al 31/12/2024 della VIA di cui al DDG N. 7010 del 30/06/2017;
- Con nota prot. n. 924 del 06/11/2024, acquisita al prot. n. 697509 del 07/11/2024, il gestore dell’installazione ha chiesto una proroga del decreto di compatibilità ambientale di cui al DDG n. 7010 del 30/06/2017 e ss.mm.ii., al fine di completare i lavori previsti dal progetto, ritardati per cause non imputabili alle proprie responsabilità.
A tale scopo allega alla richiesta la seguente documentazione:
 - 1) Certificato prot. n. 42308 del 30/10/2024 del Comune di Cirò Marina attestante: che il quadro dei vincoli e le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali vigenti riguardanti la sede aziendale della Progetto Ecologia di Albano A. & C. Srl (P.IVA 02210670796), localizzata all’interno della Zona P.I.P. del Comune di Cirò Marina e più precisamente distinta al N.C.E.U. di Cirò Marina al foglio 31 p.lle 647 e 780, sono rimasti invariati dal giugno 2017 alla data odierna.

- 2) Relazione asseverata redatta dal progettista e controfirmata dal legale rappresentante della Ditta, attestante lo stato dei luoghi nonché la permanenza o modifiche delle caratteristiche del contesto ambientale rispetto a quelle esistenti al rilascio del parere di compatibilità. Tale relazione comprende i seguenti elaborati:
- 24.023.OC.001-Stato di progetto
 - 24.023.OC.002-Stato di fatto
 - 24.023.OC.003-Planimetria di raffronto stato di fatto e stato di progetto
 - 24.023.OC.004-Planimetria con raffronto fotografico
 - 24.023.OC.005-Cronoprogramma
 - 24.023.RA.001-Relazione di dettaglio delle motivazioni di richiesta di proroga
 - 24.023.RA.002- nota prot. n. 42308 del 30/10/2024 dell'ufficio tecnico comune di Cirò Marina (KR)
 - 24.023.RA.003- documenti di trasporto impianto di gassificazione e report fotografico scarico impianto
- Alla stessa nota è allegato un cronoprogramma che prevede il collaudo delle attrezzature relative alla linea mancante (linea di gassificazione per il recupero CSS) entro il **31/12/2025**.
 - La Struttura Tecnica di Valutazione, nella seduta del 26/11/2024, *“sentito il relatore, preso atto della documentazione allegata all’istanza, e considerata l’invarianza delle condizioni al contorno, si esprime favorevolmente alla richiesta dell’ulteriore proroga della validità del decreto VIA”*.

DATO ATTO CHE

- L'art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 prevede che “il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente”;
- È stato richiesto il differimento dei termini temporali del DDG n. 7010 del 30/06/2017 e ss.mm.ii. fino al 31/12/2024.

CONSIDERATO CHE il provvedimento di VIA di cui al DDG n. 7010 del 30/06/2017, come modificato dal DDG n. 2138 del 02/03/2022, risulta in scadenza al 31/12/2024;

CHE la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI nell'esaminare la documentazione fornita e il cronoprogramma prodotto, nel verbale della Seduta del 26/11/2024, ha ritenuto assentibile un differimento dei termini di cui alla VIA DDG n. 7010 del 30.06.2017 e ss.mm.ii. e, pertanto, ha espresso parere favorevole al rilascio di una proroga **fino al 31/12/2025**, ferme restando le attività già avviate ed il termine temporale di 12 anni già fissato dall'AIA disciplinante la parte gestionale delle attività realizzate.

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, alla stregua dell'istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

DECRETA

- Per quanto riportato in premessa, che s'intende parte integrante del presente provvedimento, di estendere la validità del DDG n. 7010 del 30.06.2017, come modificato dal DDG n. 2138 del 02/03/2022, **fino al 31/12/2025**;
- Di confermare tutte le altre prescrizioni riportate nel DDG n. 7010 del 30.06.2017 per la conclusione di tutte le attività contemplate nel Giudizio di Compatibilità Ambientale, ferme restando le attività già avviate ed il termine temporale di 12 anni già fissato dall'AIA disciplinante la parte gestionale delle attività realizzate e l'obbligo di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività che richiedono il rispetto delle BAT Conclusioni di cui alla Decisione UE 2019/2010 (attività IPPC 5.2 - Gassificazione ionizzata [R1]), prima dell'avvio di queste attività;
- Di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Progetto Ecologia S.r.l., al comune di Cirò Marina (KR), al Consorzio Industriale competente, alla Provincia di Crotone, al Dipartimento Provinciale Arpacal di Crotone, all'ASP di Crotone;
- Di dare atto che qualunque difformità o dichiarazione mendace su tutto quanto esposto e dichiarato negli allegati all'istanza di proroga, inficiano la validità del presente provvedimento;
- Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria dai titolari di interesse legittimo, a norma delle vigenti leggi in materia, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straor. al Pres. della Rep. entro 120 giorni dalla stessa data.
- Di pubblicare il presente decreto sul B.U. della Reg. Calabria nonché sul sito internet del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana per opportuna conoscenza oltre che ai fini di cui all'art. 32 L. 69/2009 s.m.i..

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Antonino Giuseppe Votano

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

GIOVANNI ARAMINI

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Salvatore Siviglia

(con firma digitale)